



# *Creare una nuova impresa: l'impresa in un giorno*

A cura di:

**Stefania TELESCA**

Dottore Commercialista





# DALLA “DIA” ALLA “SCIA”

## Inquadramento normativo

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 (in vigore dal 30/07/2010)
- L’art. 49, comma 4bis riformula interamente l’art. 19 della L. 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637 del 10 agosto 2010

*Si passa da un controllo preventivo di valutazione ad una verifica ex post dei requisiti*



# Obiettivo dichiarato: semplificazione...

- L'art. 19 della L. 241/1990 prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della DIA
- La SCIA – *segnalazione certificata di inizio attività* - consente di iniziare l'attività immediatamente senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, con una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina

...non sostituisce la Comunità!...

# LA SCIA (1)

- Deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività
- Tali attestazioni ed asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
- Tale documentazione sostituisce l'esecuzione di verifiche preventive richieste dalla legge.



## LA SCIA (2)

- In attesa della piena operatività dello Sportello Unico Informatizzato ([impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)), va presentata all'Amministrazione competente (ovvero, nella maggior parte dei casi, all'ente locale)
- Grazie ad essa sarà possibile ottenere il rilascio di autorizzazioni e licenze, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività commerciale o artigianale.

# QUANDO SI APPLICA

- Attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio
- Attività di intermediazione commerciale e di affari, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- **Edilizia** (Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/09/2010)



# E SE QUALCOSA NON VA?

- L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
- Se possibile, viene richiesto all'interessato di conformarsi alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a 30 giorni

# E SE QUALCOSA NON VA?



Trascorso il termine di 60 giorni l'Amministrazione competente può intervenire solo in caso di accertato pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale





# LA SCIA NON SI APPLICA...

- Ai casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- Agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze
- Nei casi in cui vi sia necessità di autorizzazioni previste ed imposte dalla normativa comunitaria



# Grazie per l'attenzione



Per maggiori informazioni: [info@ictdott.com](mailto:info@ictdott.com)